

L'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI CUNEO



vista la L. n.247/2012;
visto il D.L. n.69/2013 convertito dalla L. n.98/2013;
visto il D.M. n.70/2016
adotta il seguente

REGOLAMENTO PER LA PRATICA FORENSE

Art. 1 – Iscrizione al Registro dei praticanti.

1.1 Il laureato in giurisprudenza che intenda avviarsi alla professione forense è tenuto a richiedere l'iscrizione nell'apposito Registro dei Praticanti tenuto dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, compilando il modulo pubblicato sul sito internet¹ e allegando:

- certificato di laurea con indicazione degli esami sostenuti;
- autocertificazione anagrafica cumulativo di nascita, residenza, cittadinanza e godimento dei diritti politici e civili;
- dichiarazione dell'avvocato presso il quale sarà svolto il tirocinio (in bollo);
- fotocopia carta d'identità e codice fiscale;
- n. 2 fotografie;
- ricevuta del versamento di Euro 70,00, quale quota di iscrizione al Registro Praticanti²;
- autocertificazione per casellario giudiziale e carichi pendenti.

1.2 Il praticante, al momento dell'iscrizione, deve comunicare al Consiglio dell'Ordine se svolge attività di lavoro subordinato, pubblico o privato, indicando in quali giorni, in quali orari e alle dipendenze di quale datore di lavoro, per permettere al Consiglio dell'Ordine di accertare l'assenza di specifiche ragioni di conflitto di interesse, nonché verificare che l'attività lavorativa si svolga secondo modalità e orari idonei a consentire l'effettivo e puntuale svolgimento del tirocinio.

1.3 Il praticante dovrà comunicare tempestivamente al Consiglio dell'Ordine ogni notizia relativa a nuove attività di lavoro e a mutamenti delle modalità di svolgimento delle medesime, anche in relazione agli orari. All'esito della verifica, ove ne ricorrano i presupposti, il Consiglio dell'Ordine potrà disporre, con delibera motivata, il diniego dell'iscrizione o, se il rapporto di lavoro ha avuto inizio durante il periodo di tirocinio, la cancellazione dal registro dei praticanti.

Art. 2 – Modalità di svolgimento del tirocinio forense

2.1 Il tirocinio professionale ha una durata di 18 mesi periodo decorrente dalla data della delibera d'iscrizione da parte del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cuneo.

2.2 Il tirocinio può essere svolto:

1) presso un avvocato, con anzianità di iscrizione all'albo non inferiore a cinque anni

Il tirocinio si svolge principalmente presso uno studio legale e sotto il controllo di un avvocato e comporta lo svolgimento delle attività proprie della professione.

Nel caso in cui l'attività del dominus non sia tale da permettere al praticante una sufficiente offerta formativa o la sua attività sia svolta prevalentemente in un determinato settore, il praticante potrà integrare il tirocinio seguendo l'attività

¹ <http://www.ordineavvocaticuneo.it/index.php/download/modello-di-iscrizione-registro-praticanti>

² Il pagamento potrà avvenire tramite bonifico bancario alle coordinate IBAN: IT71L031111020100000008478 o presso la Segreteria del Consiglio dell'Ordine.

di un altro avvocato, come previsto dall'art. 41 comma 8 della Legge Professionale, previa autorizzazione del Consiglio dell'Ordine.

Il tirocinio professionale è svolto con assiduità, diligenza, riservatezza e nel rispetto delle norme di deontologia professionale.

L'assiduità consiste nella frequenza dello studio professionale e/o operando sotto la supervisione diretta del professionista, per un periodo non inferiore a 20 ore settimanali (per coloro i quali risultino iscritti successivamente al 3 giugno 2016).

La diligenza del praticante consiste nella doverosa attenzione ed impegno profusi durante lo svolgimento del tirocinio. La riservatezza è un dovere del praticante, in conformità anche al Codice Deontologico e consiste nel divieto di divulgare informazioni acquisite nel corso del tirocinio.

Oltre che la frequenza dello studio di un avvocato il tirocinio professionale consiste nella frequenza con profitto dei corsi di formazione di cui all'art. 43 della Legge Professionale (c.d. scuole forensi).

II) presso un ufficio giudiziario per non più di dodici mesi ai sensi del D.M. 58/2016

Il praticante, previa deliberazione del Consiglio dell'Ordine e dell'Ufficio Giudiziario interessato, con la quale sia approvato il progetto formativo di cui all'art. 3 del D.M. 17 marzo 2016 n. 58, potrà espletare il tirocinio, per il periodo massimo di dodici mesi, prestando la propria attività presso gli uffici giudiziari come stabilito dal predetto regolamento.

Dovrà comunque essere sempre assicurato lo svolgimento del tirocinio presso un avvocato o presso l'avvocatura dello Stato per almeno un semestre.

III) per non più di sei mesi, in altro Paese dell'Unione europea presso professionisti legali, con titolo equivalente a quello di avvocato, abilitati all'esercizio della professione

Il tirocinio professionale può essere parzialmente svolto in un Paese dell'Unione Europea diverso dall'Italia presso professionisti legali.

Qualora il praticante intendesse avvalersi di tale facoltà dovrà darne comunicazione formale all'Ordine di iscrizione, indicando i recapiti del professionista presso cui svolgerà il semestre di tirocinio, la qualifica di quest'ultimo e la sua equipollenza al titolo di "avvocato" sulla base della vigente normativa.

Il praticante dovrà allegare alla comunicazione la dichiarazione di disponibilità dell'avvocato straniero unitamente a quella del dominus italiano.

Al termine del semestre svolto all'estero il praticante consegnerà al consiglio dell'ordine documentazione idonea a certificare l'effettività del tirocinio svolto all'estero secondo le norme del Paese ospitante, compresa, in ogni caso, una dichiarazione del professionista straniero che attesti lo svolgimento con profitto del periodo di tirocinio. Tale documentazione andrà prodotta in originale nella lingua dello Stato in cui si svolge il periodo di tirocinio e andrà accompagnata da traduzione asseverata in lingua italiana. Il consiglio dell'ordine, sulla base della documentazione prodotta, riconoscerà il periodo svolto all'estero ai fini della convalida di un semestre di tirocinio, ovvero ne rifiuterà la convalida con delibera motivata.

IV) per non più di sei mesi, in concomitanza con il corso di studio per il conseguimento della laurea, dagli studenti regolarmente iscritti all'ultimo anno del corso di studio per il conseguimento del diploma di laurea in giurisprudenza

Ai sensi dell'art. 5 D.M. 70/2016 il CNF ha stipulato la convenzione quadro con la Conferenza dei presidi delle facoltà di giurisprudenza.

I Consigli dell'Ordine possono stipulare, ai sensi dell'articolo 5, comma 6, del D.M. 17 marzo 2016, n. 70, apposite convenzioni con le locali Università nelle quali siano presenti Facoltà, Dipartimenti o Scuole presso le quali è istituito e attivato il corso di laurea in Giurisprudenza (Classe delle Lauree Magistrali in Giurisprudenza-LMG-01), la stipula delle quali è condizione per l'anticipazione del semestre di tirocinio durante il corso di studi.

All'entrata in vigore del presente regolamento, stante l'assenza della convenzione individuale tra il Consiglio dell'Ordine di Cuneo e i Dipartimenti di Giurisprudenza non risulta possibile l'anticipazione del semestre di pratica.



V) frequenza di una scuola di specializzazione per le professioni legali ed il tirocinio presso gli uffici giudiziari ai sensi del c.d. "decreto del fare"

Il Diploma conseguito presso Scuole di Specializzazione per le Professioni legali (art. 16 D.Lgs. 398/1997) esonera il praticante dalla partecipazione alle udienze e dalla frequenza dello studio per la durata di dodici mesi.

Il praticante è tenuto a comunicare al Consiglio dell'Ordine il periodo per il quale intende avvalersi di tale esonero.

Al fine del rilascio del certificato di compiuta pratica, il tirocinante dovrà aver sostenuto con esito positivo l'esame per il conseguimento del diploma della Scuola di Specializzazione (facendo esibizione alla segreteria dell'Ordine ovvero autocertificandone il conseguimento).

Il tirocinio presso gli Uffici giudiziari di cui al D.L. 69/2013 (c.d. "decreto del fare") è parimenti ritenuto sostitutivo di dodici mesi di tirocinio professionale.

Al fine del rilascio del certificato di compiuta pratica, il tirocinante dovrà esibire alla segreteria dell'Ordine la relazione positiva del Magistrato con il quale ha collaborato.

Art. 3 – Requisiti dell'avvocato presso il quale può essere svolto il tirocinio forense

3.1 Gli avvocati con almeno cinque anni di iscrizione all'Albo, in regola con l'adempimento del dovere di formazione professionale continua, possono accogliere presso il proprio Studio laureati in giurisprudenza intenzionati allo svolgimento del tirocinio forense.

3.2 L'avvocato non può assumere tale funzione per più di tre praticanti contemporaneamente, salva l'autorizzazione rilasciata dal Consiglio dell'Ordine, previa valutazione dell'attività professionale del richiedente e dell'organizzazione del suo Studio.

3.3 Il tirocinio può essere svolto anche presso due avvocati contemporaneamente, previa richiesta del praticante e previa autorizzazione del Consiglio dell'Ordine.

3.4 A corredo della domanda di iscrizione al Registro Praticanti di cui al precedente punto 1.1, il praticante dovrà allegare una dichiarazione di disponibilità dell'avvocato presso il cui Studio svolgerà la pratica, nella quale il professionista attesti:

- la propria disponibilità ad accogliere l'aspirante praticante presso il proprio Studio;
- il possesso dei requisiti di cui al precedente paragrafo 3.1;
- il nominativo di eventuali altri praticanti iscritti per la frequenza presso lo Studio.

Art. 4 – Il libretto di pratica professionale forense e partecipazione alle udienze

4.1 Al momento dell'iscrizione, al praticante verrà rilasciato il libretto di pratica professionale forense, sul quale il praticante dovrà, di semestre in semestre, annotare l'attività professionale svolta.

4.2 In particolare, il libretto dovrà essere compilato nelle sue tre sezioni relative alle seguenti attività:

- I. partecipazione alle udienze cui il praticante ha assistito, secondo le modalità di cui al successivo par. 4.4;
- II. gli atti processuali e stragiudiziali alla cui redazione il praticante ha partecipato, sia in materia civile che in materia penale, nel numero di minimo di quattro. È facoltà del Consiglio dell'Ordine, in occasione della verifica semestrale, chiedere ai praticanti di esibire copie – debitamente censurate nel rispetto del segreto professionale – degli atti indicati nel libretto;
- III. le questioni giuridiche di maggiore interesse alla cui trattazione il praticante ha partecipato, redatti sotto forma di pareri, nel numero minimo di due.

4.3 Il libretto di pratica, compilato in ogni sua parte, dovrà essere presentato al Consiglio dell'Ordine per la verifica semestrale entro trenta giorni dalla scadenza del semestre.

L'avvocato presso il cui Studio il praticante svolge il tirocinio forense è tenuto, sottoscrivendo il libretto di pratica nelle sue apposite sezioni, ad attestare semestralmente la corrispondenza al vero delle indicazioni ivi contenute.

L'attestazione da parte del *dominus* di circostanze non corrispondenti al vero, rappresentando una violazione del dove-

re di lealtà e correttezza, costituisce illecito disciplinare sia per l'avvocato che per il praticante.

4.4 Il praticante è tenuto ad assistere ad almeno venti udienze per ogni semestre, con esclusione di quelle di mero rinvio, così articolate:

- almeno 5 udienze civili;
- almeno 5 udienze penali;
- le restanti 10 udienze avanti qualsiasi Autorità Giudiziaria, civile, penale, amministrativa, tributaria, nonché le udienze di arbitro e gli incontri di mediazione (eccezione fatta per l'incontro di prima convocazione).

4.5 Per ogni udienza, il praticante dovrà indicare sul proprio libretto il numero di ruolo, le parti del procedimento nonché una breve descrizione dell'attività processuale svolta (a titolo esemplificativo: udienza ex art. 183 c.p.c., escussione testimoni, precisazione delle conclusioni, discussione orale).

Sarà ritenuta valida, ai fini del tirocinio forense, l'assistenza a non più di due udienze al giorno e non saranno considerate valide le udienze di mero rinvio, sia civili che penali, ove non venga svolta effettiva attività difensiva.

La partecipazione alle udienze deve essere distribuita in modo omogeneo nel corso del semestre di riferimento e deve riguardare, possibilmente, differenti tematiche giuridiche.

4.6 La presenza del praticante all'udienza dovrà essere comprovata dalla sottoscrizione sul libretto di pratica da parte del Giudice o del Cancelliere, mentre non sarà necessaria la menzione del praticante nel verbale d'udienza.

4.7 Il praticante avvocato impegnato in attività estranee alla pratica forense che indichi nel libretto l'assistenza ad udienza tenutesi in coincidenza temporale con l'attività di lavoro, dovrà dare documentazione scritta del titolo per il quale fu esonerato dal rispetto dell'orario di lavoro.

Art.5 - Verifica periodica sull'esercizio del tirocinio.

5.1 In attuazione di quanto previsto dall'art.8 comma 4, D.M. n.70/2016, il Consiglio dell'Ordine provvede alla verifica dell'effettivo e proficuo svolgimento del tirocinio attraverso colloqui periodici. A tal fine è istituita una commissione che si riunisce almeno una volta al mese. I praticanti potranno di volta in volta verificare presso la segreteria dell'Ordine le date delle sessioni di verifica, che verranno stabilite, secondo la cadenza e frequenza di cui sopra, in base al numero dei richiedenti.

5.2 Il praticante dovrà sottoporsi al colloquio di verifica alla scadenza di ciascun semestre, comunicando tempestivamente il proprio nominativo alla segreteria dell'Ordine e comunque non oltre sessanta giorni dalla scadenza del semestre. Contestualmente alla richiesta dovrà essere esibito il libretto di pratica. La mancata segnalazione nel predetto termine del nominativo, la mancata consegna del libretto di pratica o la mancata presentazione alla sessione di verifica avanti alla commissione entro mesi tre dalla scadenza del semestre comporterà il diniego della convalida del libretto di pratica ed il praticante non potrà usufruire del semestre ai fini del conseguimento del certificato di compiuto tirocinio.

5.3 Il colloquio di verifica verterà sulla materia civile, penale e deontologica, indirizzandosi preferibilmente alle questioni giuridiche sostanziali e processuali affrontate dal praticante nel corso dell'attività di studio, d'udienza ed a quelle indicate nel libretto di pratica, oltre che sugli istituti fondamentali delle tre materie. Per ciascuna materia la commissione esaminatrice esprimerà un giudizio su base decimale ed una valutazione complessiva in trentesimi data dalla somma delle tre materie. L'insufficienza in una o più materie comporterà il rinvio del praticante ad altra sessione di verifica.

Art.6 - Interruzione e sospensione del tirocinio.

Il tirocinio è svolto di regola in forma continuativa per un periodo di diciotto mesi con decorrenza dalla data della delibera con la quale il Consiglio dell'Ordine si pronuncia positivamente sulla domanda di iscrizione.

Le ipotesi di interruzione e le modalità di comunicazione al Consiglio dell'Ordine sono quelle tassativamente disciplinate dall'art.7 D.M. n.70/2016.



La sospensione del tirocinio per un periodo superiore a trenta giorni consecutivi dovrà essere giustificata e comunicata tempestivamente al Consiglio dell'Ordine. Il periodo di sospensione non potrà essere computato ai fini del rilascio del certificato di compiuta pratica.

Non è prevista una durata massima della sospensione, ma nel caso di interruzione che si protragga per più di sei mesi, senza giustificato motivo, anche di carattere personale, il tirocinio si intenderà interrotto con conseguente cancellazione dal registro dei praticanti. Resta salva la facoltà di chiedere una nuova iscrizione al registro che potrà essere deliberata previa verifica della sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente e dal presente regolamento.

Art.7 - Cancellazione dal registro praticanti e dall'elenco dei praticanti abilitati al patrocinio sostitutivo.

7.1 In osservanza di quanto previsto dall'art.17 comma 10 L. n.247/2012 richiamato dall'art.4 comma 4 D.M. n.70/2016, il Consiglio dell'Ordine delibera la cancellazione dal registro dei praticanti e dall'elenco dei praticanti abilitati al patrocinio sostitutivo nelle seguenti ipotesi:

- a) interruzione della pratica per oltre sei mesi fuori dalle ipotesi previste dall'art.7 D.M. n.70/2016;
- b) dopo il rilascio del certificato di compiuta pratica, che non può essere richiesto trascorsi sei anni dall'inizio, per la prima volta, della pratica. L'iscrizione può tuttavia permanere per tutto il tempo per cui è stata chiesta o poteva essere chiesta l'abilitazione al patrocinio sostitutivo;
- c) nei casi previsti per la cancellazione dall'Albo ordinario, in quanto compatibili;
- d) alla decorrenza di anni cinque dalla delibera di rilascio del certificato di compiuta pratica;
- e) su richiesta della parte.

7.2 Sulla cancellazione si pronuncia il Consiglio dell'Ordine con delibera motivata, previo inoltre all'interessato di lettera raccomandata con avviso di ricevimento con la quale invita il praticante a presentare osservazioni entro un termine non inferiore a trenta giorni. L'interessato può chiedere di essere sentito personalmente. La delibera di cancellazione è notificata all'interessato entro quindici giorni dalla sua adozione. L'interessato può presentare ricorso al C.N.F. entro sessanta giorni dalla notificazione. Il ricorso ha effetto sospensivo.

Art.8 - Trasferimento del praticante.

Durante lo svolgimento del periodo di tirocinio, il praticante ha facoltà di mutare il *dominus* presso il quale ha iniziato la pratica per trasferirsi presso altro avvocato. A tal fine il praticante dovrà dare immediata comunicazione scritta al Consiglio dell'Ordine, allegando le dichiarazioni degli avvocati interessati che garantiscano la continuità del tirocinio.

Art.9 - Oneri contributivi nei confronti dell'Ordine.

Ogni praticante è tenuto al pagamento della quota annuale di iscrizione al registro. Il mancato adempimento di tale onere darà facoltà al Consiglio dell'Ordine di sospendere il praticante inadempiente dal tirocinio.

Art. 10 – Attività professionale aperta ai praticanti avvocati

10.1 I praticanti avvocati possono svolgere attività professionale di consulenza e di assistenza legale stragiudiziale purché non connessa all'attività giurisdizionale.

L'esercizio di attività professionale riservata all'avvocato da parte del praticante, in violazione dei limiti ivi previsti, costituisce illecito disciplinare ai sensi dell'art. 36 del Codice Deontologico Forense.

10.2 Il praticante avvocato può usare esclusivamente e per esteso il titolo di "praticante avvocato", con l'eventuale indicazione di "abilitato al patrocinio" qualora abbia conseguito tale abilitazione ai sensi dell'articolo successivo. La violazione di tale disposizione costituisce illecito disciplinare ai sensi dell'art. 35 del Codice Deontologico Forense.

Art. 11 – Abilitazione all'esercizio della professione in sostituzione dell'avvocato o "patrocinio sostitutivo"

11.1. Decorsi sei mesi dall'iscrizione nel registro dei praticanti, purché in possesso del diploma di laurea in

giurisprudenza e purché abbia sostenuto con profitto almeno una verifica periodica semestrale di cui all'art. 5 del presente Regolamento, il praticante avvocato può chiedere al Consiglio dell'Ordine l'autorizzazione ad esercitare attività professionale, giudiziale e stragiudiziale, in sostituzione dell'avvocato presso il quale svolge la pratica e degli avvocati appartenenti allo studio professionale del proprio *dominus*, e comunque sotto il controllo e la responsabilità dello stesso, anche se si tratti di affari non curati direttamente dal medesimo. Lo svolgimento della suddetta attività professionale sostitutiva può aver luogo solo in presenza di una espressa delega scritta da parte dell'avvocato in favore del praticante abilitato. Il praticante abilitato non può essere inserito nel mandato giudiziale difensivo.

11.2 Il Consiglio dell'Ordine deve pronunciarsi sulla domanda di autorizzazione al patrocinio sostitutivo entro trenta giorni dalla presentazione della stessa. Il provvedimento di autorizzazione è comunicato dal Consiglio dell'Ordine: a) al richiedente presso l'indirizzo PEC dichiarato ovvero, se non è possibile, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento; b) all'indirizzo PEC dell'avvocato o dell'ufficio pubblico presso cui la pratica è svolta.

11.3 Per poter esercitare il patrocinio sostitutivo il praticante avvocato assume davanti al Consiglio dell'Ordine, riunito in pubblica seduta, l'impegno solenne di osservare i relativi doveri, secondo la formula: "*consapevole della dignità della professione forense e della sua funzione sociale, mi impegno ad osservare con lealtà, onore e diligenza i doveri della professione di praticante avvocato per i fini della giustizia ed a tutela dell'assistito nelle forme e secondo i principi del nostro ordinamento*".

11.4 Il verbale di impegno solenne del praticante avvocato è comunicato, dal Consiglio dell'Ordine, al Presidente del Tribunale ed al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale.

11.5 L'abilitazione decorre dalla delibera di iscrizione nell'apposito registro. La durata massima dell'abilitazione è pari a cinque anni, salvo il caso di sospensione dell'esercizio professionale non determinata da giudizio disciplinare, alla condizione che permangano tutti i requisiti per l'iscrizione nel registro.

11.6 In ambito civile, il patrocinio sostitutivo si estende ai procedimenti di competenza del Tribunale e del Giudice di Pace, senza limiti di valore e con limite territoriale distrettuale.

11.7 In ambito penale, il patrocinio sostitutivo si estende ai procedimenti di competenza del Giudice di Pace, in quelli per reati contravvenzionali e in quelli che, in base alle norme vigenti anteriormente all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 51/1998, rientravano nella competenza del pretore, con limite territoriale distrettuale.

11.8 A decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo al conseguimento del patrocinio sostitutivo in capo al praticante abilitato grava l'obbligo di formazione continua, disciplinato dall'art. 11 della L. n. 247/2012 e dal Regolamento n. 6/2014 del CNF.



Art.12 - Abilitazione al patrocinio "ante riforma"

12.1 Per le abilitazioni al patrocinio conseguite in data anteriore al 01.01.2015, ai sensi dell'art. 48 della L. n. 247/2012 continua ad applicarsi la disciplina previgente, di cui all'art. 7 della L. n. 479/1999 e all'art. 8 del R.D.L. n. 1578/1933.

In tale caso, il praticante abilitato è ammesso, per un periodo pari a sei anni, decorrenti dalla delibera di iscrizione nell'apposito registro, ad esercitare attività professionale, giudiziale e stragiudiziale, riservata all'avvocato nel rispetto dei limiti di cui ai commi successivi.

12.2 In ambito civile e penale, limitatamente alle cause di competenza del Giudice di Pace e del Tribunale in composizione monocratica rientranti nel distretto di Corte d'Appello nel quale è compreso l'ordine circondariale di appartenenza.

12.3 In ambito civile, limitatamente: 1) alle cause, anche se relative a beni immobili, di valore non superiore a 50 milioni di lire (25.822,85 €); 2) alle cause per le azioni possessorie, salvo il disposto dell'art. 704 c.p.c., e per le denunce di nuova opera e di danno temuto, salvo il disposto dell'art. 688, comma II c.p.c.; 3) alle cause relative a rapporti di locazione e di comodato di immobili urbani e a quelle di affitto di azienda, in quanto non siano di competenza delle sezioni specializzate agrarie.

12.4 In ambito penale, con i medesimi limiti di cui all'art.11 comma 7 del presente Regolamento.

12.5 Anche per i praticanti abilitati "ante riforma" vige l'obbligo di formazione continua di cui al l'art.11 comma 8 del presente Regolamento.

Art. 13 – Certificato di compiuta pratica

13.1 Al termine del periodo di tirocinio, Il Consiglio dell'Ordine, sulla base delle verifiche svolte, rilascia, entro 30 giorni, il certificato di compiuta pratica. Il provvedimento di diniego del rilascio del certificato deve essere motivato ed è notificato in copia integrale entro quindici giorni all'interessato. Costui può presentare entro venti giorni dalla notificazione ricorso al CNF. Qualora il Consiglio non abbia provveduto sulla domanda nel termine di trenta giorni, l'interessato può entro dieci giorni dalla scadenza di tale termine presentare ricorso al CNF, che decide sul rilascio del certificato di compiuto tirocinio. Il provvedimento del CNF è immediatamente esecutivo.

13.2 In caso di domanda di trasferimento del praticante avvocato presso il registro tenuto da altro Consiglio dell'Ordine, quello di provenienza certifica la durata del tirocinio svolto fino alla data di presentazione della domanda e, ove il prescritto periodo di tirocinio risulti completato, rilascia il certificato di compiuto tirocinio.

13.3 Il praticante avvocato è ammesso a sostenere l'Esame di Stato nella sede di corte d'appello nel cui distretto ha svolto il maggior periodo di tirocinio. Nell'ipotesi in cui il tirocinio sia stato svolto per uguali periodi sotto la vigilanza di più Consigli dell'Ordine aventi sede in distretti diversi, la sede di esame è determinata in base al luogo di svolgimento del primo periodo di tirocinio.

APPROVATO NELLA SEDUTA
DELL'ORDINE AVVOCATI
DI CUNEO IL 6/9/2017

IL SEGRETARIO
Avv. Paolo RUSSO



